

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

COMUNE DI CARANO

REP. N. _____/A.P. di data _____

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di Direzione lavori, contabilità e misura, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico, nuove aperture e sistemazioni interne della p.ed. 600 c.c. Carano. CUP C46E13000070004 – CIG Z4B0D5BCA5.

In data _____, tra i signori:

1) ing. Marco Maurina, nato a Trento il 05.05.1967, domiciliato per la carica in Carano, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Carano, C.F. 00148580228, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 21.01.2014 , di seguito denominato anche “Amministrazione comunale” o “committente”;

2) ing. Alessio Bonelli, nato a Rovereto (TN) il 30.05.1972 e domiciliato a Carano (TN), presso lo studio con sede in via Rasmo n. 3, C.F. BNLLSS72E30H612O e partita IVA 01595760222, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 1814, di seguito denominato “professionista” o “progettista”;

- richiamata la delibera di Giunta comunale n. _____ del _____ con la quale è stata approvata la presente convenzione;

- dato atto che nel caso specifico non necessita acquisire dal Commissariato del Governo la certificazione concernente l'osservanza della vigente normativa antimafia (articolo 1 comma 2 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252);

tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Comune di Carano, come sopra rappresentato, denominato nel presente atto

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

“committente” o “Amministrazione”, affida all’ing. Alessio Bonelli, di seguito denominato “professionista”, che accetta, l’incarico di Direzione lavori, contabilità e misura, relativi ai Lavori di adeguamento sismico, nuove aperture e sistemazioni interne della p.ed. 600 c.c. Carano, secondo le modalità sotto indicate, indicato quale soggetto personalmente responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, e che deve intendersi incaricato del coordinamento e dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

2. L’incarico comprende anche il compenso per la presenza in cantiere dell’assistente/degli assistenti con funzioni di direttore/i operativo/i, ai sensi dell’articolo 114 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg..

3. Il Comune di Carano affida altresì al professionista, che accetta, l’incarico relativo al servizio di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dell’opera, secondo quanto specificato nell’articolo 6 e seguenti.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il professionista espletterà l’incarico in collaborazione con il Servizio tecnico comunale e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità dei lavori, con particolare riferimento alla L.P. 10/09/1993 n. 26 e s.m., al D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., al D.M. 19/04/2000 n. 145, nonché a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

2. Ai sensi dell’articolo 45 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., il direttore dei lavori è tenuto a acquisire dal responsabile del procedimento, prima dell’avvio delle procedure di scelta del contraente, un’attestazione in merito: all’accessibilità delle aree o degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

prima dell'approvazione del progetto; alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

3. Il professionista è tenuto ad effettuare visite periodiche al cantiere, anche giornaliere ove lo richiedano le esigenze di verifica, direzione e controllo dei lavori e della regolarità del cantiere, secondo quanto prevedono le norme deontologiche e la normativa vigente. È altresì tenuto anche a partecipare a sopralluoghi o incontri richiesti espressamente dall'Amministrazione.

4. In particolare il direttore dei lavori è tenuto a:

- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato Speciale;
- proporre e redigere eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia;
- assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esame a vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;
- accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo e nel Capitolato speciale d'appalto e che lo aggiorni in seguito ad eventuali varianti o ad altri fatti che lo richiedano;
- tutelare l'Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone - danni a terzi - ritardi nell'ultimazione delle opere);
- comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori ai sensi e secondo quanto disposto dall'art. 130 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.; in particolare, per le finalità di cui all'articolo 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente dell'iscrizione di riserve negli atti contabili – trasmettendo entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta la propria relazione riservata – quando le medesime complessivamente superano i limiti indicati dall'articolo 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m..

5. Al D.L. compete la vigilanza sull'operato degli assistenti, che svolgono i compiti previsti dagli articoli 114 e 115 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., e in particolare la giornaliera presenza in cantiere, per la cui nomina è stato riconosciuto lo specifico compenso.

6. In relazione alle verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori, il D.L. è tenuto a:

a) verificare periodicamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. a), del del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti e dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi dovuti ai rispettivi enti;

b) effettuare, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, le comunicazioni all'Amministrazione in ordine alle verifiche di cui al punto precedente, specificando la posizione dell'impresa, avendo cura di chiedere preventivamente all'impresa stessa – per le finalità indicate nell'articolo 118, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 163/2006 come integrato dal D.lgs. 31/7/2007 n. 113 – di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210, convertito nella legge 22/11/2002 n. 266 e di trasmetterlo all'Amministrazione

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

committente, unitamente a copia dei versamenti di cui al punto precedente e delle fatture quietanziate dei subappaltatori;

c) accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità;

d) comunicare all'Amministrazione l'ultimazione delle singole lavorazioni affidate in subappalto, al fine di consentire alla medesima di effettuare immediatamente le dovute verifiche relative alla regolarità delle posizioni del subappaltatore stesso nei confronti degli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali;

e) effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento, come previsto dall'articolo 6 della legge 3 agosto 2007 n. 123 (o, in alternativa, avendo cura di tenere lo specifico registro di cantiere, nel caso in cui i lavori siano affidati ad un'impresa con meno di 10 dipendenti).

7. Il D.L. è inoltre obbligato a provvedere alla compilazione ed a trasmettere all'Amministrazione committente, in tempo utile per l'inoltro all'Autorità di vigilanza sui Lavori pubblici, le schede contenenti i dati di cui all'articolo 7, comma 8, del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

ARTICOLO 3 – MISURA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti contabili di cui all'articolo 144 del del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione, salvo che – ai sensi dell'articolo 115 comma 2 lettera g) – egli abbia a ciò incaricato un suo assistente. Resta inteso che fa comunque capo al Direttore dei lavori la responsabilità relativa alla correttezza delle quantità contabilizzate ed alla regolare tenuta di tutti i documenti contabili.

2. La misura e contabilità dei lavori, tramite la regolare compilazione dei prescritti

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

documenti contabili, spettano al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori secondo quanto indicato nel preventivo di parcella in atti prot.n.457 del 07.02.2014.

3. In ottemperanza a quanto stabilito al comma 2, la responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità e dei Libretti di misura spetta al Direttore dei lavori, nonchè del Giornale dei lavori ancorchè la sua compilazione sia compito di un assistente.

La firma del D.L. su tali documenti è richiesta dall'articolo 144 comma 2 e 145 comma 4 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg..

4. Il professionista è tenuto ogni 10 giorni e durante ogni visita a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori, ai sensi dell'articolo 145 comma 4 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., fermo restando che le annotazioni su tale documento sono effettuate giornalmente a cura di un assistente del Direttore dei lavori, con funzioni di direttore operativo, dal medesimo nominato e retribuito ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della presente convenzione e del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.. In particolare il Direttore dei lavori, al fine di inserire nel giornale dei lavori i dati richiesti dalla suddetta norma, è tenuto a chiedere periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche.

5. I Libretti di misura sono redatti secondo quanto stabilisce l'articolo 146 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.. Il Direttore dei lavori redige i libretti di misura eseguendo le misurazioni e determinando la classificazione delle lavorazioni: tale adempimento può essere peraltro attribuito al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità, certificata con la propria firma.

6. Il Direttore dei lavori è tenuto a redigere il Registro di contabilità, salvo che – sotto la sua responsabilità – ne affidi la tenuta al personale da lui designato. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori egli è tenuto – ai sensi dell'articolo 148 comma 1 del D.P.P. 11

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

maggio 2012, n.9-84/leg.- a far numerare e bollare il registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile ed a sottoporlo al responsabile del procedimento ed all'appaltatore per la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 149 del .P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg..

7. Il Direttore dei lavori è tenuto a provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'articolo 153 del .P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.ed a controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite provvedendo ad emettere, entro i termini stabiliti dalle norme in materia, gli stati di avanzamento al maturare dell'importo previsto dal Capitolato speciale.

8. Il professionista è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori, indicando nella lettera di trasmissione se l'Amministrazione debba predisporre l'avviso ai creditori di cui all'articolo 161 del .P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.o se tale avviso non sia necessario.

9. E' tenuto altresì a redigere e trasmettere al responsabile del procedimento, entro il termine stabilito dal capitolato speciale di appalto decorrente dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale dei lavori completa di tutti i documenti previsti dall'articolo 162 del .P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., accompagnata dalla relazione sul conto finale di cui al comma 2 dell'articolo 162 medesimo.

10. Qualora il ritardo nell'emissione degli stati d'avanzamento e nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alle corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice (articolo 30 del D.M. 19.04.2000).

11. Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il professionista è tenuto ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori.

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione dei suddetti atti amministrativi e contabili – in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ai sensi delle norme vigenti in materia – conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, il professionista è chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.

12. Il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 4 - VARIANTI

1. Qualora nel corso dei lavori, si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere ai sensi delle leggi vigenti una variante, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.

2. nel caso in cui il Direttore dei lavori sia incaricato anche della redazione delle varianti in corso d'opera, per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista è calcolato applicando il D.M. 31 ottobre 2013 n.143, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.

Si applicano anche per la redazione della variante le medesime percentuali riconosciute, a titolo di rimborso spese, sull'onorario base di progetto, nonchè le riduzioni sul medesimo concordate all'atto del conferimento dell'incarico originario.

ARTICOLO 5 – ULTERIORI NORME

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

1. Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche l'onere per la trattazione di eventuali riserve dell'impresa.
2. Nel caso di ritardata consegna del conto finale da parte del D.L. verrà applicata, per ogni giorno, una penale pari allo 0,1% del compenso pattuito, che verrà trattenuta sul saldo del compenso spettante.
3. Restano salve eventuali responsabilità del professionista per ritardi nella compilazione e consegna degli atti contabili.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

1. Il professionista dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nel rispetto delle norme attuative nazionali e provinciali.
2. È tenuto a trasmettere mensilmente al Servizio Tecnico sia i verbali di sopralluogo eseguiti in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che una relazione sull'andamento dei lavori medesimi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore dovrà tenere la contabilità degli oneri per la sicurezza, che dovranno essere forniti al Direttore dei lavori per essere inseriti nei documenti contabili tenuti dallo stesso.
4. In caso di varianti da apportare al progetto in corso d'opera, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il Coordinatore è in ogni caso tenuto ad apportare agli elaborati tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari in conseguenza dell'andamento dei lavori secondo quanto dettato dalle norme vigenti. I compensi professionali saranno determinati secondo quanto previsto dall'articolo 4.

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

5. Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri necessari, oltre a quelli ritenuti opportuni a parere del Servizio di merito, con il progettista e con il direttore dei lavori.
6. Si applicano al coordinatore per la sicurezza le altre clausole contrattuali stabilite per il direttore dei lavori nell'articolo 5 ("Ulteriori norme"), relative alle penali, alle modalità ed ai termini di pagamento dei corrispettivi ed alle controversie.
7. Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano iniziati.

ARTICOLO 7 – MODIFICHE AGLI ELABORATI

1. In caso di modifica alle opere già progettate, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'articolo 91 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Coordinatore sarà tenuto ad apportare agli elaborati tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari in conseguenza dell'andamento dei lavori secondo quanto dettato dalle norme vigenti.

ARTICOLO 8 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al professionista per l'esecuzione dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, nonché per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera della presente convenzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, è determinato nell'importo complessivo di € 9.813,46=, oltre ad oneri previdenziali e IVA, soggetto a rideterminazione in base alle risultanze finali della contabilità.
3. I suddetti compensi saranno fatturati all'Amministrazione committente – e conseguentemente saranno dalla medesima pagati – dal professionista, in ragione delle prestazioni rispettivamente rese.

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

4. Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale i documenti contabili in regola con l'imposta sul bollo, richiedendone il rimborso all'Amministrazione.
5. Il compenso spettante per i servizi è corrisposto dal Comune, previa emissione di fattura, con le seguenti modalità di pagamento:
- a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;
 - b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) di quanto spettante ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.
5. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa, salvo che il responsabile del Servizio Tecnico (o il responsabile del procedimento) eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.
6. Nel caso in cui i pagamenti dei corrispettivi maturati non avvenga entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura, il professionista è fin d'ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso l'istituto di credito indicato dal medesimo, presentando la fattura. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.
7. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine egli si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

8. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Il professionista si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. Il Comune verifica in occasione del pagamento al professionista l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

10. Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista direttore dei lavori nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano iniziati.

11. In caso controversie, il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito di entrambe le parti e dunque è esclusa la clausola compromissoria.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il professionista non svolga con diligenza le funzioni e i compiti affidati.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti eventualmente gli Ordini professionali competenti.

2. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

controversie possono essere deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica e fermo restando quanto previsto nel successivo comma 3 - ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal Comune, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale del foro competente.

3. Resta inteso che il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito di entrambe le parti.

ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITÀ

1. Con la firma della presente convenzione il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

2. Al professionista affidatario del presente incarico è precluso, sino al collaudo dei lavori oggetto dell'incarico medesimo, accettare incarichi professionali dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui il professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria, è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui – a seguito della suddetta istruttoria – al professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il professionista scelga di non dar corso alla richiesta.

ARTICOLO 12 – NORME FINALI

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 20, comma 5 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e del D..P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.l'incarico si considera concluso con la

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

approvazione del certificato di collaudo.

2. Sono a carico del professionista tutte le spese relative alla presente convenzione nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A. e del contributo integrativo per la Cassa Nazionale ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, previsto dall'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

3. Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 il professionista dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al Comune al loro utilizzo a fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento.

Si concorda di richiedere la registrazione della presente convenzione, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'AMMINISTRAZIONE
(Ing. Marco Maurina)

IL PROFESSIONISTA
(Ing. Alessio Bonelli)
